

Causa 62/86 R

AKZO Chemie BV
contro
Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Prezzi pirateschi »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti — Procedimenti che non pregiudichino la pronunzia nel merito — Danno grave ed irreparabile

(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

30 aprile 1986 *

Nel procedimento 62/86 R,

AKZO Chemie BV, società di diritto olandese, con sede in Amersfoort, Paesi Bassi, con gli avvocati I. Van Bael, J.-F. Bellis e A. Vanderelst, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del sig. F. Brausch, 8, rue Zithe, boîte postale 1107,

ricorrente,

contro

* Lingua processuale: l'olandese.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente B. Van der Esch, consigliere giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda volta alla sospensione dell'esecuzione dell'art. 3, terzo comma, della decisione 85/609 della Commissione, del 14 dicembre 1985 (GU L 374, pag. 1), in modo che la AKZO abbia il diritto di allineare, a scopi difensivi, le proprie offerte di prezzo relative agli additivi per farine alle offerte di prezzo inferiori praticate dai concorrenti nei confronti della sua attuale clientela fino a quando la Corte si pronunzi nel merito,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 marzo 1986, la ditta AKZO Chemie BV (in prosieguo: « AKZO ») ha proposto, in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento della decisione 85/609 della Commissione, del 14 dicembre 1985, relativa ad una procedura in applicazione dell'art. 86 del trattato CEE (GU L 374, pag. 1).
- 2 Con questa decisione, la Commissione ha ritenuto che l'AKZO abbia trasgredito l'art. 86 del trattato CEE adottando, nei confronti della ditta Engineering and Chemical Supplies Ltd (in prosieguo: « ECS »), con sede in Stonehouse, Gloucestershire, Regno Unito, un comportamento inteso a nuocere alle sue attività e/o a determinarne il ritiro dal mercato comunitario dei perossidi organici o entrambi questi obiettivi. A causa di questo comportamento, i cui elementi sono riassunti all'art. 1 di questa decisione, è stata inflitta all'AKZO un'ammenda di 10 milioni di ECU. Oltre alla cessazione immediata dell'infrazione sopra descritta, gli artt. 3, 4

e 5 di questa decisione impongono poi alla AKZO taluni provvedimenti complementari che la Commissione ritiene indispensabili affinché la decisione possa produrre pienamente i suoi effetti e possano riprodursi condizioni di concorrenza conformi al mercato.

- 3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1986, la ricorrente ha presentato, in forza degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 3, 3° comma, della precitata decisione 85/609 della Commissione, in modo che la AKZO possa adeguare in buona fede le sue offerte di prezzo e i prezzi effettivamente praticati relativamente agli additivi per farine alle offerte di prezzo praticate dai concorrenti nei confronti della sua attuale clientela fino a quando la Corte non abbia statuito in merito al ricorso in via principale.
- 4 La resistente ha presentato osservazioni scritte il 18 aprile 1986. Le parti hanno svolto difese orali il 24 aprile 1986.
- 5 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, sembra opportuno ricordare sommariamente i fatti precedenti l'adozione da parte della Commissione della precitata decisione 85/609, ed in particolare dell'art. 3, 3° comma.
- 6 Il 15 giugno 1982 la ECS presentava un reclamo alla Commissione, in forza dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17/62, relativo all'applicazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE (GU n. 13, pag. 204), sostenendo che la AKZO aveva abusato, in violazione dell'art. 86 del trattato CEE, della posizione dominante da essa detenuta sul mercato dei perossidi organici praticando, nel settore degli additivi per farine nel Regno Unito ed in Irlanda, una politica di riduzione selettiva dei prezzi di vendita al di sotto dei costi di produzione onde eliminare la concorrenza della ECS. Questo comportamento che la AKZO avrebbe tenuto dalla fine dell'anno 1979 avrebbe avuto lo scopo di privare la ECS dei mezzi finanziari necessari alla sua espansione sul mercato molto più vasto e più redditizio dei perossidi organici destinati all'industria delle materie plastiche.
- 7 Onde permettere una visione completa del problema è importante precisare che il Regno Unito e l'Irlanda dispongono solo di tre fornitori di una gamma completa

di additivi per farine, la AKZO, la ECS e la Diaflex. La Commissione ha valutato le loro rispettive quote di mercato per il 1984 nel 55%, 30% e 15%.

- 8 Nel dicembre 1982 la Commissione, basandosi sull'art. 14, n. 3, del precitato regolamento del Consiglio n. 17/62, effettuava simultaneamente vari accertamenti senza preavviso presso la AKZO Chemie e la AKZO UK.
- 9 Il 13 maggio 1983 la ECS presentava una domanda con la quale chiedeva alla Commissione di adottare provvedimenti di urgenza per garantire la sua sopravvivenza fino a quando venisse adottata la decisione nel merito, poiché le pratiche della AKZO in materia di prezzi degli additivi per farine sarebbero continuate anche dopo gli accertamenti e rischiavano di provocarne il fallimento.
- 10 Il 29 luglio 1983 la Commissione accoglieva questa domanda adottando la decisione 83/462, del 29 luglio 1983 (GU L 252, pag. 13), che disponeva provvedimenti di urgenza a termini dei quali si intimava alla AKZO UK di attenersi a taluni prezzi minimi per alcuni additivi per farine e di offrire tali prodotti a clienti analoghi a prezzi e condizioni simili. L'art. 4 di questa decisione permetteva tuttavia alla AKZO UK di derogare a questi prezzi minimi e di allineare in buona fede le sue offerte di prezzo a quelle dei concorrenti qualora questi ultimi offerissero effettivamente ad una singola impresa di molitura un prezzo inferiore.
- 11 La Commissione concludeva la procedura, avviata in seguito al reclamo presentato dalla ECS il 15 giugno 1982, con l'adozione della precitata decisione 85/609. L'art. 3, 3° comma, di questa decisione, di cui la richiedente chiede la sospensione dell'esecuzione, come risulta dal punto 3 di questa ordinanza, è redatto nel modo seguente:

« In particolare, ma senza pregiudizio per gli altri obblighi risultanti dall'art. 1, punti da i) a vi), AKZO BV e le sue filiali si asterranno (salvo che per l'esecuzione di ordini a prezzi accettati prima della data di notifica della presente decisione) dall'offrire o applicare prezzi o altre condizioni di vendita di additivi per farine nella Comunità che avrebbero la conseguenza di far pagare ai clienti per i quali essa è in concorrenza con ECS, prezzi diversi da quelli da essa offerti a clienti comparabili »

ed ha l'effetto di privare la AKZO e le sue filiali della possibilità che era stata loro concessa dall'art. 4 della precitata decisione 83/462.

- 12 Ai sensi dell'art. 185 del trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Essa può inoltre, in forza dell'art. 186 del trattato, ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
- 13 Affinché possa essere ordinato un provvedimento provvisorio come quello richiesto, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare i motivi d'urgenza e gli argomenti di fatto e diritto che giustificano prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
- 14 Dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che provvedimenti provvisori possono essere concessi solo qualora non pregiudichino la decisione nel merito (vedi in particolare l'ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 1981, cause riunite 60 e 190/81 R, IBM/Commissione, Racc. pag. 1857) e l'urgenza di una domanda di provvedimenti urgenti di cui all'art. 83, § 2, del regolamento di procedura deve essere valutata rispetto alla necessità di decidere in via provvisoria onde evitare un danno grave ed irreparabile alla parte che richiede il provvedimento provvisorio.
- 15 Dagli atti di causa e dai chiarimenti forniti in udienza dalla Commissione risulta che quest'ultima giustifica l'inserimento dell'art. 3, 3° comma, nella precitata decisione 85/609, e la differenza di trattamento per la AKZO rispetto alla situazione creatasi con l'art. 4 della summenzionata decisione provvisoria 83/462, con la constatazione che le possibilità di adeguamento dei prezzi contemplate nella decisione provvisoria erano state utilizzate per finalità contrarie all'obiettivo di una effettiva concorrenza. Il rispetto del divieto contenuto in questo articolo sarebbe quindi a suo parere ancor più necessario in quanto costituirebbe uno degli unici mezzi che le permetterebbero di essere sicura che la AKZO rispetti l'art. 86 del trattato CEE.
- 16 La Commissione ritiene di essere in possesso di mezzi di prova che dimostrano in modo chiaro che le offerte di prezzo fatte dalla Diaflex, nonché gli adeguamenti

di prezzi cui la AKZO ha proceduto in base a questi ultimi in forza dell'art. 4 della precitata decisione provvisoria 83/462, facciano parte di una strategia anticoncorrenziale in quanto da alcuni elementi risulterebbe che la Diaflex non era del tutto indipendente dalla AKZO nella sua strategia di mercato. Le offerte della Diaflex non sarebbero quindi state in realtà offerte veramente concorrenziali bensì offerte ispirate dalla AKZO. La Commissione ritiene pertanto che la possibilità di allineamento contenuta nell'art. 4 della summenzionata decisione provvisoria 83/462 sia stata manipolata e utilizzata in modo abusivo dalla AKZO.

- 17 Da parte sua, la richiedente sostiene che non è normale che essa venga privata del diritto di allineare le sue offerte di prezzo a quelle dei concorrenti nei confronti della sua clientela attuale in quanto ciò significherebbe porla nell'impossibilità di difendersi da eventuali offerte di prezzo sottocosto dei concorrenti. Essa sottolinea che la presente domanda di provvedimenti urgenti è volta soltanto al mantenimento dello status quo poiché la possibilità di allineamento da essa richiesta le era stata concessa con l'art. 4 della precitata decisione provvisoria 83/462, che era rimasta in vigore due anni.
- 18 A questo proposito va constatato che i motivi che hanno indotto la Commissione a sopprimere la possibilità di allineamento contenuta nell'art. 4 della precitata decisione provvisoria 83/462 e ad adottare l'art. 3, 3° comma, della summenzionata decisione 85/609, possono essere valutati soltanto in base ad elementi strettamente connessi alla causa principale. Valutarli nell'ambito di una domanda di provvedimenti urgenti significherebbe pregiudicare la decisione nel merito. Il presidente della Corte ritiene pertanto che questa questione non possa essere risolta nell'ambito di un procedimento sommario.
- 19 Per dimostrare l'urgenza della domanda di provvedimenti urgenti ed il danno grave ed irreparabile che essa subirebbe qualora non le venisse concesso il provvedimento provvisorio richiesto, la richiedente sostiene di aver perso clienti, dal 31 dicembre 1985, data di entrata in vigore della precitata decisione 85/609, in quanto non le sarebbe stato possibile allineare i suoi prezzi ai prezzi inferiori offerti dai concorrenti. Ne sarebbe risultata una diminuzione delle vendite del 50% per le miscele di bromuro e del 25% per il perossido di benzoile. Essa rinvia inoltre ai dati contenuti nell'allegato IV del suo ricorso, da cui risulterebbero le offerte

di prezzo sottocosto fatte dai concorrenti e gli allineamenti di prezzo della AKZO che esse avrebbero provocato.

- 20 In risposta ad un quesito postole in udienza, essa ha precisato che i prezzi inferiori offerti ai suoi clienti dal 31 dicembre 1985 erano addebitabili unicamente alla Diaflex e non alla ECS.
- 21 Essa sottolinea d'altronde che se l'art. 3, 3° comma, resta in vigore, essa subirà un danno grave ed irreparabile in quanto le permette di scegliere soltanto fra due soluzioni, che per lei sono ambedue dannose. Infatti può decidere di non allineare le sue offerte di prezzo e perdere i clienti interessati o decidere di allinearle, provocando una diminuzione generale dei suoi margini di profitto in quanto dovrà adeguarli nei confronti di tutti gli acquirenti analoghi.
- 22 Da parte sua, la Commissione sottolinea che la AKZO non ha dedotto alcun argomento che permetta di concludere che l'applicazione dell'art. 3, 3° comma, della precitata decisione 85/609 metta in pericolo la sopravvivenza della AKZO nel settore degli additivi per farine. Infatti, il summenzionato art. 3, 3° comma, non vieta affatto alla AKZO di adeguare i suoi prezzi a quelli proposti dalla Diaflex, dato che il divieto di allineamento contenuto in questo articolo opera solo nel caso in cui la ECS e la AKZO siano in rapporto di concorrenza e si contendano l'ordinativo di un cliente. I dati dedotti dalla richiedente in udienza non potrebbero quindi dimostrare che la AKZO subirebbe un danno grave ed irreparabile.
- 23 A questo proposito, a termini dell'art. 3, 3° comma, della decisione 85/609, risulta prima facie confermata la precisazione fatta in udienza dalla Commissione secondo cui il divieto di allineamento opererebbe soltanto qualora ECS e AKZO si trovino in un rapporto di concorrenza relativamente ad un cliente e non qualora essa sia in concorrenza con la Diaflex. La AKZO avrebbe quindi potuto, se lo desiderava, adeguare le sue offerte di prezzo a quelle inferiori della Diaflex, senza trasgredire questo articolo.
- 24 Questa constatazione va messa in relazione con quanto la richiedente ha affermato in udienza, e cioè che essa non si sarebbe ancora trovata ad affrontare un caso in cui la ECS abbia fatto un'offerta inferiore e le abbia tolto un cliente a causa della sua impossibilità di allineare i prezzi a questa offerta.

- 25 Va sottolineato d'altronde che l'allegato IV, cui la richiedente ha fatto riferimento, concerne affari precedenti l'entrata in vigore della precitata decisione 85/609.
- 26 Dagli elementi che precedono risulta che la richiedente non ha dedotto alcun mezzo che provi in modo inconfutabile che l'applicazione dell'art. 3, 3° comma, della precitata decisione 85/609, le arrecherebbe un danno grave ed irreparabile.
- 27 Poiché la richiedente non è riuscita a dimostrare l'urgenza richiesta dall'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, non è necessario esaminare se i mezzi di fatto e di diritto da essa precisati possano giustificare prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 30 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart